

SCHEMA DA UTILIZZARSI DA PARTE DI CIASCUN ASSOCIATO IN ATS

**SCHEMA DI FIDEIUSSIONE BANCARIA/
POLIZZA ASSICURATIVA/
GARANZIA RILASCIATA DA SOCIETA'¹**

presente nell'elenco Bankit "Intermediari ex art. 107 TUB ante d.lgs. n. 141/2010 che proseguono temporaneamente nell'attività ai sensi dell'art. 10 del decreto" o nell'Albo Bankit "Albo degli intermediari finanziari ex art. 106 del TUB – c.d.: Albo Unico", con attività autorizzata/notificata: "Rilascio di garanzie collettive dei fidi (Confidi)"

Spett.le
FI.L.S.E. S.p.A.
Via Peschiera 16
16122 GENOVA

PREMESSO CHE

- a) l'impresa(in seguito indicata per brevità anche "Contraente") con sede legale inC.F. partita IVA ha presentato una domanda a FI.L.S.E. S.p.A. in qualità di coproponente/capofila/mandataria di un'associazione temporanea di scopo (d'ora in poi denominata "ATS") costituita dalla stessa e da "IMPRESA A" con sede legale inC.F. partita IVA "IMPRESA B" con sede legale inC.F. partita IVA **(da ripetere per ciascuna impresa associate in ATS con la Contraente)** finalizzata all'ottenimento delle agevolazioni previste dal Bando di cui all'Azione 1.2.4 "Supporto alla realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca e sviluppo su poche aree tematiche di rilievo e all'applicazione di soluzioni tecnologiche funzionali alla realizzazione delle strategie di S3" del P.O. "POR Liguria FESR" che la Banca/Società dichiara di ben conoscere tutti gli obblighi derivanti dalla partecipazione allo stesso, ivi compresi gli obblighi derivanti da legge, per la realizzazione del progetto codificato con il numero di posizione
- b) a valere sulla sopra citata Azione, all'ATS è stata concessa un'agevolazione pari ad euro, a fronte di un investimento ammesso pari ad euro.....;
- c) l'impresa capofila/mandataria ha richiesto l'erogazione dell'importo di euro a titolo di anticipazione della quota del 30% dell'agevolazione concessa di cui alla precedente lettera b);

¹ Nel caso di Garanzia rilasciata da società presente nell'elenco Bankit "Intermediari ex art. 107 TUB ante d.lgs. n. 141/2010 che proseguono temporaneamente nell'attività ai sensi dell'art. 10 del decreto" o nell'Albo Bankit "Albo degli intermediari finanziari ex art. 106 del TUB – c.d.: Albo Unico", con attività autorizzata/notificata: "Rilascio di garanzie collettive dei fidi (Confidi)", la presente garanzia non deve essere agevolata in quanto, stante quanto prescritto all'art. 10 del Bando "Gli aiuti previsti dal presente Bando non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, ivi inclusi quelli concessi a titolo di "de minimis", in relazione agli stessi costi ammissibili".

- d) l'importo di euro....., corrispondente al 30% dell'agevolazione concesso assegnato al contraente con il provvedimento di concessione da parte di FI.L.S.E. S.p.A., può essere erogato a titolo di anticipazione su richiesta dell'impresa capofila/mandataria, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa o garanzia rilasciata da società presente nell'elenco Bankit "Intermediari ex art. 107 TUB ante d.lgs. n. 141/2010 che proseguono temporaneamente nell'attività ai sensi dell'art. 10 del decreto" o da società presente nell'Albo Bankit "Albo degli intermediari finanziari ex art. 106 del TUB – c.d.: Albo Unico", con attività autorizzata/notificata di "Rilascio di garanzie collettive dei fidi (Confidi)" irrevocabile incondizionata ed escutibile a prima richiesta, a garanzia della restituzione della stessa somma per la quale si richiede l'erogazione a titolo di anticipazione. In particolare, detta garanzia deve assicurare la restituzione della somma di cui sopra nel caso in cui il Contraente e/o una delle imprese associate in ATS incorra in una delle cause di revoca dell'agevolazione previste da Bando o dalla normativa generale richiamata alla precitata lettera a), tra cui il mancato sostenimento delle spese approvate per la realizzazione del progetto, risultando così lo stesso contraente debitore in tutto od in parte in relazione a quanto erogato a titolo di anticipazione;
- e) l'erogazione dell'anticipazione viene effettuata per il tramite di FI.L.S.E. S.p.A.;
- f) in ogni caso FI.L.S.E. S.p.A, a proprio insindacabile giudizio, si riserva il diritto di accettare la presente garanzia;

TUTTO CIO' PREMESSO
che forma parte integrante del presente atto

la sottoscritta ²
(in seguito indicata per brevità "Banca" o "Società") con sede legale in
c.f.....
partita IVA.....iscritta nel registro delle imprese di al n.
.....iscritta all'albo/elenco³ in persona di
.....nato ail
.....nella qualità di, dichiara di costituirsi, con il presente
atto, garante nell'interesse del Contraente e a favore di FI.L.S.E. S.p.A., sino alla concorrenza
dell'importo di Euro (Euro)
pari al **115% (nota: calcolare il 115% dell'importo indicato alla precedente lettera d))**
dell'anticipazione che la presente garantisce per il caso in cui il contraente e/o una delle imprese
associate in ATS fosse tenuto a restituire tutto o in parte l'importo erogato da FI.L.S.E. S.p.A., ai
sensi e per gli effetti delle seguenti condizioni generali.

² Indicare il soggetto che presta la garanzia e la sua configurazione giuridica: banca, società di assicurazione, società presente nell'elenco Bankit "Intermediari ex art. 107 TUB ante d.lgs. n. 141/2010 che proseguono temporaneamente nell'attività ai sensi dell'art. 10 del decreto" o società presente nell'Albo Bankit "Albo degli intermediari finanziari ex art. 106 del TUB – c.d.: Albo Unico" con la seguente attività autorizzata/notificata: "Rilascio di garanzie collettive dei fidi (Confidi)".

³ Indicare per le banche gli estremi di iscrizione all'albo delle banche presso la Banca d'Italia; per le società di assicurazione indicare che l'Impresa è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni nel ramo cauzioni con Provvedimento dell'IVASS, con indicazione del numero e data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, in attuazione del Decreto Legislativo 175/1995; per le società, il numero identificativo di cui all'elenco Bankit "Intermediari ex art. 107 TUB ante d.lgs. n. 141/2010 che proseguono temporaneamente nell'attività ai sensi dell'art. 10 del decreto" o il numero indicato nell'Albo Bankit "Albo degli intermediari finanziari ex art. 106 del TUB – c.d.: Albo Unico" qualora si tratti di società con la seguente attività autorizzata/notificata: "Rilascio di garanzie collettive dei fidi (Confidi)" in tale Albo Unico.

CONDIZIONI GENERALI DELLA GARANZIA

- 1) La Banca/Società si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente a rimborsare a F.I.L.S.E. S.p.A. l'importo dell'anticipo erogato, maggiorato degli interessi legali decorrenti nel periodo compreso tra la data di erogazione dell'anticipazione e quella della restituzione (escludendo il dies a quo ed includendo il dies ad quem), ivi comprese le spese per l'eventuale recupero della somma anticipata, e comunque nel limite massimo di Euro (Euro) (**nota: indicare, analogamente a sopra, il 115% dell'importo di cui alla precedente lettera d)**), qualora il Contraente e/o una delle imprese associate in ATS non abbia provveduto a restituire l'importo dovuto entro dieci giorni dalla data di ricezione della comunicazione di revoca dell'agevolazione formulata da F.I.L.S.E. S.p.A. e inviata per conoscenza anche alla Banca/Società;
- 2) La Banca/Società si impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta e, comunque, non oltre dieci giorni dalla ricezione della detta richiesta, formulata con l'indicazione dell'inadempienza riscontrata da F.I.L.S.E. S.p.A., cui peraltro non potrà essere opposta alcuna eccezione da parte della Banca/Società stessa e/o del Contraente e/o di una delle imprese associate in ATS anche nell'eventualità di opposizione o ricorsi proposti dal Contraente e/o da una delle imprese associate in ATS o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che il Contraente e/o da una delle imprese associate in ATS sia dichiarato/a nel frattempo fallito/a ovvero sottoposto/a a procedure concorsuali o posto/a in stato di liquidazione;
- 3) La presente fideiussione bancaria / polizza assicurativa / garanzia rilasciata da società presente nell'elenco Bankit "Intermediari ex art. 107 TUB ante d.lgs. n. 141/2010 che proseguono temporaneamente nell'attività ai sensi dell'art. 10 del decreto" o da società presente nell'Albo Bankit "Albo degli intermediari finanziari ex art. 106 del TUB – c.d.: Albo Unico" con attività autorizzata/notificata di "Rilascio di garanzie collettive dei fidi (Confidi)", ha durata ed efficacia dalla data del rilascio fino al..... (**nota: indicare 36 mesi dalla data del provvedimento di concessione**), con rinnovo tacito per non più di due proroghe semestrali automatiche, salvo l'eventuale svincolo anticipato da parte di F.I.L.S.E. S.p.A. attraverso la consegna alla Banca/Società dell'originale della fideiussione bancaria / polizza assicurativa / garanzia con annotazione di svincolo da parte di F.I.L.S.E. S.p.A.;
Conseguentemente la Banca o Società garante sarà automaticamente liberata da qualsiasi impegno in dipendenza della presente garanzia qualora entro la scadenza del(**nota: indicare la data di scadenza della seconda proroga automatica semestrale**) non pervenga richiesta scritta di pagamento da parte di F.I.L.S.E. S.p.A.;
- 4) La Banca/Società rinuncia sin d'ora formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del Codice Civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il Contraente e rinuncia sin d'ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 del Codice Civile, nonché ad ogni altra possibile eccezione.
- 5) La Banca/Società dichiara, secondo il caso, di:
 - a) se Banca, essere iscritta all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia;
 - b) 1 - se Compagnia di Assicurazione, essere inserita nell'Albo delle Imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'IVASS, nelle sezioni da I a V;
2 - inoltre, se Compagnia di Assicurazione con sede in altro stato membro dell'Unione Europea, essere inserita anche negli elenchi delle imprese di assicurazione ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento (elenchi I e III);
 - c) se società, essere presente nell'elenco Bankit "Intermediari ex art. 107 TUB ante d.lgs. n. 141/2010 che proseguono temporaneamente nell'attività ai sensi dell'art. 10 del decreto" o nell'Albo Bankit "Albo degli intermediari finanziari ex art. 106 del

TUB – c.d.: Albo Unico” con la seguente attività autorizzata/notificata: “Rilascio di garanzie collettive dei fidi (Confidi)”.

Dichiara inoltre di non essere stata inibita ad esercitare la propria attività sul territorio nazionale dalle competenti Autorità nazionali o comunitarie;

Il garante (Banca/Compagnia di Assicurazione/Società garante)

Il Contraente (nel caso di Polizza Assicurativa):

Per adesione, da parte degli altri soggetti indicati alla lettera a) diversi dal contraente, ai termini e alle condizioni previste dalla presente polizza (in caso di Polizza Assicurativa):

(Nota: apporre firma di ciascun soggetto indicato alla lettera a) diverso dal Contraente)

(firma “Impresa A”)

(firma “Impresa B”)